ACCORDO TERRITORIALE PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI RIETI

Le Organizzazioni rappresentative degli Inquilini e della Proprietà del Comune di Rieti, in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del D.M. del 16/01/2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

PREMESSO

che il 16 gennaio 2017 è stato emesso il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze indicato in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; che, pertanto, è necessario provvedere alla stipulazione di un nuovo Accordo territoriale per il comune di Rieti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

l'Accordo territoriale precedentemente stipulato è integralmente sostituito dal presente Accordo, con validità per il territorio amministrativo del comune di Rieti.

TITOLO A) CONTRATTI AGEVOLATI

(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 16 gennaio 2017)

- 1) L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall'intero territorio amministrativo del Comune di Rieti.
- 2) Il territorio del Comune di Rieti, tenuto presente quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, considerata la necessità di rendere inequivocabile l'ubicazione delle singole unità immobiliari interessate dal calcolo dei canoni agevolati, viene suddiviso in aree omogenee, definite alla data odierna dalla ripartizione in microzone realizzata dall'OMI/Agenzia delle Entrate, salvo quanto eventualmente rettificato nelle allegate mappe, come da Allegato 1 (Zone del Comune e fasce di oscillazione). I confini tra le aree si intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle varie strade.
- 3) Per le zone omogenee, come sopra individuate, sono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da allegato 1 (Zone del Comune e fasce di oscillazione).
- 4) Nella definizione del canone effettivo di locazione, come da DM 16 gennaio 2017, collocato fra il valore minimo e massimo delle fasce di oscillazione di cui all' Allegato 1 (Zone del Comune e fasce di oscillazione), le parti contrattuali, assistite a loro richiesta dalle rispettive organizzazioni firmatarie del presente accordo, tengono conto degli elementi oggettivi e dei criteri di cui all'Allegato 2A (Elementi oggettivi per la determinazione del canone) e all'Allegato 2/B (scheda di determinazione canone concordato).

Le fasce di oscillazione di cui all'allegato I potranno subire un incremento fino al 10 % esclusivamente per immobili ricadenti in tipologia "Ville e Villini"

- 5) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare, determinato come sopra, sarà aggiornato annualmente nella misura non superiore al 75% della variazione Istat, con esclusione dei locatori che optano per la cedolare secca.
- 6) Al fine della determinazione del canone, la superficie convenzionale, espressa in metri quadrati, è così calcolata:

a) l'intera superficie calpestabile dell'unità immobiliare;

J

form's

- b) non oltre il 50% della superficie delle autorimesse ad uso esclusivo (box);
- c) non oltre il 20% della superficie del posto macchina o autorimesse di uso comune;
- d) non oltre il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
- e) non oltre il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore, comunque non superiore alla superficie calpestabile dell'unità immobiliare;
- f) non oltre il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare;
- g) non oltre il 70% della superficie dei vani con altezza inferiore a m. 1,70;
- h) per gli alloggi con superficie interna fino a 46 mq. la superficie potrà essere aumentata del 30% fino ad un massimo di 52,90 mq.;
- i) per gli alloggi con superficie interna superiore a 46 mq. e fino a 70 mq. la superficie potrà essere aumentata del 15% fino ad un massimo di 70 mq.;
- l) per gli alloggi con superficie interna pari o superiore a 120 mq. la superficie potrà essere ridotta sino ad un massimo del 15%;
- m) la superficie convenzionale avrà una tolleranza per eccesso o per difetto sino ad un massimo del 5%.
- 7) Solo ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all'Allegato 1 potranno subire, nei valori minimi e massimi, un aumento del 7% per i contratti di durata 4 anni, dell'8% per i contratti di durata 5 anni e del 9% per una durata di 6 o più anni, a valere per l'intera durata contrattuale.
- 8) Per gli alloggi completamente arredati l'ammontare del canone effettivo potrà subire un aumento fino al 15%. E' facoltà delle parti allegare al contratto l'inventario degli arredi.

Per gli alloggi situati al piano seminterrato e per quelli oltre il terzo piano senza ascensore, il valore sarà diminuito di una percentuale pari al 10%.

Per gli alloggi al piano attico il canone sarà incrementato del 10%.

Per alloggi con classe energetica D, E ed F, il canone sarà incrementato del 5%, per classe energetica A, B e C sarà incrementato del 10%.

In presenza di interventi documentati Eco Bonus il valore sarà incrementato del 5%.

In presenza di interventi documentati Sisma Bonus il valore sarà incrementato del 10%.

- 9) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98, nonché per tutti quelli di cui al Dlgs n. 42/2004, le fasce di oscillazione di cui all'Allegato 2 subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 15%.
- 10) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento determinato ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 sarà frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi. I metri quadri relativi alle parti e servizi condivisi verranno, pertanto, imputati in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata.
- 11) Per i contratti non assistiti, l'attestazione prevista dall'articolo 1, comma 8, del DM 16 gennaio 2017, anche con riferimento alle agevolazioni fiscali, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia o da una dei conduttori firmataria del presente Accordo, tramite la elaborazione e la consegna del modello Allegato 3/A al presente Accordo (attestazione unilaterale), oppure rilasciata congiuntamente dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo, tramite l'elaborazione e la consegna del modello Allegato 3/B al presente Accordo (attestazione bilaterale) o del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E al DM 16 gennaio 2017.

ep th

R J

by boen

- 12) Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 50 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale del presente Accordo.
- 13) I contratti saranno stipulati usando obbligatoriamente il tipo di contratto allegato A al D.M. 16 gennaio 2017. Eventuali note aggiuntive al contratto, non in contrasto con la norma e il presente Accordo, potranno essere inserite unicamente nell'apposito spazio successivo all'Articolo 15 denominato "Altre Clausole".

TITOLO B) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI

(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 D.M. 16 gennaio2017)

- 1) L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall'intero territorio amministrativo del Comune di Rieti
- 2) Il territorio del Comune di Rieti, tenuto presente quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, considerata la necessità di rendere inequivocabile l'ubicazione delle singole unità immobiliari interessate dal calcolo dei canoni agevolati, viene suddiviso in aree omogenee definite alla data odierna dalla ripartizione in microzone realizzata dall'OMI/Agenzia delle Entrate, salvo quanto rettificato nelle allegate mappe, come da Allegato 1 (Zone del Comune e fasce di oscillazione). I confini tra le aree si intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle varie strade.
- 3) Per le aree omogenee, come sopra individuate, sono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da allegato 1 (Zone del Comune e fasce di oscillazione).
- 4) I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non superiore a diciotto mesi.
- 5) Nella definizione del canone effettivo di locazione, collocato, come da DM 16 gennaio 2017, fra il valore minimo e massimo delle fasce di oscillazione di cui all'Allegato 1 (Zone del Comune e fasce di oscillazione), le parti contrattuali, assistite a loro richiesta dalle rispettive organizzazioni firmatarie del presente accordo, tengono conto degli elementi oggettivi e dei criteri di cui all'allegato 2A (Elementi oggettivi per la determinazione del canone) e all'Allegato 2/B (scheda di determinazione canone concordato). Le fasce di oscillazione di cui all'allegato 1 potranno subire un incremento fino al 10 % esclusivamente per immobili ricadenti in tipologia "Ville e Villini"
- 6) Ai fini dell'art. 2, comma 2, DM 16 gennaio 2017, le Organizzazioni firmatarie danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe, definito all'interno dei valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione di cui all'Allegato 1 (Zone del Comune e fasce di oscillazione), potrà subire variazioni fino ad un massimo del 10%, tenendo conto delle particolari esigenze locali.
- 7) Al fine della determinazione del canone, la superficie convenzionale, espressa in metri quadrati, è così calcolata:
- a) l'intera superficie calpestabile dell'unità immobiliare;
- b) non oltre il 50% della superficie delle autorimesse ad uso esclusivo (box);
- c) non oltre il 20% della superficie del posto macchina o autorimesse di uso comune;
- d) non oltre il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
- e) non oltre il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore, comunque non superiore alla superficie calpestabile dell'unità immobiliare;
- f) non oltre il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare;

The Desire

Blow

W. My

g) non oltre il 70% della superficie dei vani con altezza inferiore a m. 1,70;

h) per gli alloggi con superficie interna fino a 46 mq. la superficie potrà essere aumentata del 30% fino ad un massimo di 52,90 mq.;

i) per gli alloggi con superficie interna superiore a 46 mq. e fino a 70 mq. la superficie potrà essere aumentata del 15% fino ad un massimo di 70 mq.;

l) per gli alloggi con superficie interna pari o superiore a 120 mq. la superficie potrà essere ridotta sino ad un massimo del 15%;

m) la superficie convenzionale avrà una tolleranza per eccesso o per difetto sino ad un massimo del 5%.

- 8) In applicazione dell'Articolo 1, comma 7, secondo periodo del DM 16 gennaio 2017, sono individuati gli elementi oggettivi, riportati nell'Allegato 2A (Elementi oggettivi per la determinazione del canone) e nell'Allegato 2B (Scheda determinazione canone concordato);
- 9) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98, nonché per tutti quelli di cui al Dlgs n. 42/2004, le fasce di oscillazione di cui all'Allegato 2 subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 15%.
- 10) Per gli alloggi completamente arredati l'ammontare del canone effettivo potrà subire un aumento fino al 15%. E' facoltà delle parti allegare al contratto l'inventario degli arredi.

Per gli alloggi situati al piano seminterrato e per quelli oltre il terzo piano senza ascensore, il valore sarà diminuito di una percentuale pari al 10%. Per gli alloggi al piano attico il canone sarà incrementato del 10%.

Per alloggi con classe energetica D, E ed F, il canone sarà incrementato del 5%, per classe energetica A, B e C sarà incrementato del 10%.

In presenza di interventi documentati Eco Bonus il valore sarà incrementato del 5%. In presenza di interventi documentati Sisma Bonus il valore sarà incrementato del 10%.

- 11) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento determinato ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 sarà frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi. I metri quadri relativi alle parti e servizi condivisi verranno, pertanto, imputati in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata.
- 12) I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.
- 13) Per i contratti con durata superiore a 30 giorni vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori;

A. Fattispecie di esigenze dei proprietari.

Quando il proprietario ha esigenza di adibire alla scadenza del contratto l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- matrimonio dei figli;
- rientro dall'estero;

B. Fattispecie di esigenze dei conduttori.

Quando il conduttore ha esigenza di utilizzare l'appartamento inferiore per un periodo ai 18 mesi per i seguenti motivi:

- contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza;

- acquisto di un'abitazione;

- ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore;
- campagna elettorale;
- 14) In applicazione dell'art. 2, comma 5, del DM 16 gennaio 2017, le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dai paragrafi A) e B) dell'art. 13 del presente Titolo, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti.
- 15) Per la stipula dei contratti di cui al presente Titolo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche a una sola delle parti contraenti.
- 16) Per i contratti non assistiti, l'attestazione prevista dall'articolo 2, comma 8, del DM 16 gennaio 2017, anche con riferimento alle agevolazioni fiscali, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia o da una dei conduttori firmataria del presente Accordo, tramite la elaborazione e la consegna del modello Allegato 3/A al presente Accordo (attestazione unilaterale), oppure rilasciata congiuntamente dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo, tramite l'elaborazione e la consegna del modello Allegato 3/B al presente Accordo (attestazione bilaterale) o del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E al DM 16 gennaio 2017.
- 17) Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 50 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale del seguente Accordo.
- 18) I contratti saranno stipulati usando obbligatoriamente il tipo di contratto allegato A al D.M. 16 gennaio 2017. Eventuali note aggiuntive al contratto, non in contrasto con la norma e il presente Accordo, potranno essere inserite unicamente nell'apposito spazio successivo all'Articolo 17 denominato "Altre Clausole".

TITOLO C) ACCORDI INTEGRATIVI

(Art. 1 comma 5, DM 16 gennaio 2017)

La contrattazione integrativa con la grande proprietà immobiliare come definita dall'Art. 1, Comma 5 Dm. 16/01/2017 e dall'Art. 12, Titolo A) e Art. 17 Titolo B) avverrà all'interno delle fasce di oscillazione, senza tenere conto dei parametri indicati nel presente allegato, essendo gli stessi riferiti esclusivamente alla piccola proprietà.

La contrattazione per la grande proprietà farà riferimento ai valori dal minimo della fascia A al medio della fascia B, con variazioni in diminuzione o in aumento della stessa, in presenza di situazioni di evidente degrado o di maggior pregio.

TITOLO C1)

CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO

1) I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2 comma 3 del Decreto 22 Aprile 2008, verranno individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto anche delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, secondo periodo del DM 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente Accordo.

9 4

pour,

pr pr

- 2) Nella definizione di detti canoni si applicano le modalità di calcolo previste al titolo A), art. 4, 5 e 6 del presente accordo.
- 3) Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dalla tabella degli oneri accessori di cui all'Allegato 5 del presente Accordo.

TITOLO D) ONERI ACCESSORI

1) Per i contratti regolati dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi è applicata la Tabella degli oneri accessori di cui all'allegato 5 del presente accordo.

TITOLO E) COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

1) Per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 D.M. 16 gennaio 2017 e dagli articoli 14 del tipo di contratto Allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017, del tipo di contratto Allegato B) al D.M. 16 gennaio 2017 si applica quanto stabilito dal Regolamento Allegato E) del D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO F) RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

- 1) Il presente Accordo, depositato con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2, del DM 16 gennaio 2017, ha validità triennale a decorrere dal protocollo presso il Comune di Rieti. Nel caso di mancato rinnovo dello stesso i canoni di cui alle fasce di oscillazione saranno rivalutati in base alla variazione ISTAT assoluta.
- Prima della scadenza, ciascuna delle organizzazioni firmatarie può chiedere al Comune di provvedere alla convocazione per l'avvio della procedura di rinnovo.
- 2) Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente può procedere di propria iniziativa
- 3) In caso di modifiche all'attuale regime fiscale di riferimento sarà facoltà delle parti firmatarie del presente Accordo di convocarsi per le determinazioni di merito. În caso di mancata convocazione o di impossibilità a riunirsi, i valori dei canoni, conteggiati secondo le indicazioni del presente Accordo territoriale, subiranno un incremento pari alle variazioni ISTAT assoluta.
- 4) Il presente Accordo resta in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo Accordo.
- 5) Il presente Accordo potrà essere firmato, anche successivamente, dalle Associazioni sottoscrittrici della Convenzione Nazionale, o aderenti ad esse, e/o maggiormente rappresentative a livello territoriale, della proprietà e dell'inquilinato.

Costituiscono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

All. 1: Zone del Comune e fasce di oscillazione

All. 2/A: Elementi oggettivi per la determinazione del canone

All. 2/B: Scheda di determinazione canone concordato

All. 3 Attestazioni tipo (A - unilaterale e B - bilaterale)

All.4: Contratti tipo (A e B)

All.5: Oneri Accessori

Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti.

APPC

FEDER. CASA

FILT

ASINI Cerolon

CONPAPPI Mille Cather

U PPI Apple La Land

Falevation Libro Con pur Late Pro Partir

SICET ROMA E LAZIO EDENTO PUBLIC

Feder prieta Servicio S

Centro CENTRO STORIGO 3.70 Image Min Max Min Max Min Max Min Min Max Min Max Min Min Max Min Min Max Min Min <th>9</th> <th></th> <th></th> <th>Ipotesi intesa Min/Max</th> <th>esi Sa Max</th> <th></th> <th>Fascia A</th> <th>Ø</th> <th></th> <th>Fascia B</th> <th>3</th> <th>F.</th> <th>Fascia C</th>	9			Ipotesi intesa Min/Max	esi Sa Max		Fascia A	Ø		Fascia B	3	F.	Fascia C
Centro Centro Centro STORICO 3,20 5,60 3,20 4,00 4,00 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80	OMI OMI			Min	Max	Min	May	No.	N. G.	× ×	-	-	
Semicentrale V.LE MORRONI, V.LE MARAINI, REGINA PACIS, IAOLINO SALCE, CITTA GIARDINO 3,20 3,70 4,00 4,00 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,	B1	Centro		0	1		Martin Martin Martin	V 5101		Iviex			Ne.
Semicentrale QUARTIERE PORTA ROMANA, CAMPO MORO 3,20 4,70 3,20 4,70 3,20 4,70 3,20 4,70 3,20 4,70 3,20 4,70 3,20 4,70 3,20 4,70 3,20 4,70 3,20 3,70 4,70 4,70 5,70 4,70 4,70 5,70 4,70 4,70 5,70 4,70 4,70 5,70 4,70 4,70 5,70 4,70 4,70 5,70 4,70 4,70 5,70 4,70 4,70 5,70 4,70 4,70 5,70 4,70 5,70 4,70 4,70 5,70 4,70 5,70 4,70 5,70 4,70 5,70 4,70 5,70 4,70 5,70 4,70 5,70 4,70 5,70 4,70 5,70 4,70 5,70 4,70 5,70 4,70 5,70 4,70 5,70 4,70 5,70 4,70 5,70 4,70 5,70 4,70 5,70 4,70 5,70 4,70 5,70 4,70<	5	Semicentrale	-	07'0	00'0	3,20	4,00	4,03	4,00	4,80		4,80	2,60
Semicentrale QUARTIERE PORTA ROMANA, CAMPO MORO 3,20 4,70 3,20 4,70 3,20 4,70 3,70 3,70 4,20 4,10 4,20 Semicentrale iviaDONINA DEL CUORE. MICIOCCOLI, DE JULIIS 2,90 7,10 2,90 4,30 4,30 4,30 4,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70<			-	3,20	7,70	3,20	4,70	4,67	4,70	6,20	6,17	6,20	7,70
Semicentrale MADONINA DEL CUORE. MICIOCCOLI. DE JULIIS 2,90 7,10 2,90 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 <t< td=""><td>g</td><td>Semicentrale</td><td></td><td></td><td>4,70</td><td>3,20</td><td>3,70</td><td>3.67</td><td>3.70</td><td>0.20</td><td>7 1 7</td><td>00.</td><td>000</td></t<>	g	Semicentrale			4,70	3,20	3,70	3.67	3.70	0.20	7 1 7	00.	000
Semicentrale TEVERE, VIA SALARIA PER L'AQUILA, VILLA REATINA 2,90 4,70 3,50 3,50 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70	8	Semicentrale MADONNA DEL CUORE, MICIOCCOU,	7		7.10	0 00	7 30	000	000	Si c	7,7	7,40	2/4
Periferica QUATTRO STRADE 2,50 4,70 2,50 3,50 3,50 3,50 4,10 4,13 4,10 4,10 2,50 3,50 3,50 3,50 4,10 4,10 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50<	50	Semicentrale TEVERE VIA SALARIA DEPT. A CHILLA CHIL		-			2	2007	00.4	0//0	2,70	2,70	7,10
Perfferica QUATTRO STRADE 2,90 4,40 2,90 3,40 3,37 3,40 3,90 3,80 3,80 3,90 3,80 3,80 3,80 3,80 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90<	1	V (C)	2		4,70	2,90	3,50	3,53	3,50	4,10	4,13	4,10	4,70
Periferica CAMPOLONIANO. ZONA RESIDENZIALE 2,90 5,00 2,90 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60		Periterica	2		4,40	2,90	3,40	3.37	3.40	3 90	12.27	2 00	0 8 0
MONTE TERMINILLO LOC. PIAN DE VALLI 4,10 6,80 4,10 5,00 5,00 5,00 5,90 5,90 5,90 5,90 5,9	-	Periferica CAMPOLONIANO, ZONA RESIDEN	C.		-		W. C.			2010	10/1	0010	7,40
MONTE TERMINILLO LOC. PIAN DE VALLI CASETTE CASETTE CASETTE DIANI DI POGGIO FIDONI SAN GIOVANNI REATINO PIANI DI SANT ELIA 2,50 3,70 2,50 2,50 2,50 2,80 3,80 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3	1		7		-	2,90	3,60	3,60	3,60	4,30	4,30	4,30	2,00
CASETTE PIANI DI POGGIO FIDONI SAN GIOVANNI REATINO PIANI DI SANT ELIA 2,30 3,50 2,30 2,50 2,80 2,80 2,80 3,40 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,3	_	1.	4		-		5,00	5,00	5,00	5,90	5.90	5.90	6 80
PIANI DI POGGIO FIDONI SAN GIOVANNI REATINO 2,30 3,80 2,30 2,80 2,80 2,80 3,30 3,30 3,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8			2.		-	-	-	2.73	2.70	7	0 10	0 10	
SAN GIOVANNI REATINO 2,30 3,80 2,30 2,30 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,				_						216	Crif	2,10	00,0
SAN GIOVANNI REATINO 2,30 3,80 2,30 2,80 2,80 2,80 3,30 3,30 3,30 3,30 2,50 3,70 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,5			7.	-			-	5,37	3,40	3,90	3,87	3,90	4,40
PIANI DI SANT ELIA 2,50 3,70 2.50 2.90 2.87 2.90 2.20 2.30	_		2,						2,80	3,30	3,30	3,30	3,80
			2,		-			_	-	000	1000	4	

COMUNE DI RIETI Protocollo Arrivo N. 4183/2023 del 18-01-2023 Doc. Principale - Class. 14 - Copia Documento

60

Pi

ALLEGATO 2/A

I valori locativi minimi e massimi sono espressi in euro/mq mese e suddivisi in tre fasce denominate A, B e C.

Al fine di individuare la specifica fascia in cui si colloca l'unità immobiliare, occorrerà innanzitutto determinare se l'immobile è da ritenersi "normale".

Si ritiene "normale" l'unità abitativa che sia dotata delle seguenti caratteristiche:

- allaccio alla rete idrica;
- erogazione di gas (anche tramite deposito rispondente alle vigenti normative di sicurezza), o in alternativa la presenza di elettrodomestici ad induzione;
 - allaccio alla rete fognante;
 - idoneo impianto di riscaldamento.

Se la zona in cui è ubicato l'immobile non è dotata di opere di urbanizzazione, i parametri relativi all'allaccio alla rete idrica, alla rete fognante e alla rete del gas vanno comunque considerati in presenza di impianti idonei, rispondenti alle vigenti normative.

L'appartamento carente anche di una sola delle caratteristiche essenziali di cui sopra si colloca nella fascia A, indipendentemente dalla presenza di altri parametri di cui al presente allegato.

L'appartamento definito "normale" si colloca nella fascia B in presenza di almeno 3 (tre) parametri tra quelli indicati nell'allegato 2B, si collocherà al valore massimo della fascia B in presenza di 6 (sei) parametri.

L'appartamento definito "normale" si colloca nella fascia C in presenza di almeno 7 (sette) parametri tra quelli indicati nell'allegato 2B, si collocherà al valore massimo della fascia C in presenza di 9 (nove) parametri, o anche in presenza di aumenti percentuali previsti nell'ottavo paragrafo del presente allegato. All'interno della fascia C il valore verrà individuato in proporzione al numero dei parametri.

La definizione del canone effettivamente applicabile all'interno delle singole fasce (A, B, C), sarà determinata tra le parti, anche con l'assistenza delle organizzazioni firmatarie dell'accordo, in riferimento allo stato di manutenzione dell'alloggio e dello stabile, alla tipologia dello stesso, ai servizi utilizzabili quali mezzi di trasporto, scuole, etc., e da ogni elemento che lo caratterizzi tra quelli comunemente presenti nel mercato immobiliare quali, esposizione, rifiniture, infissi, etc.

Il valore individuato potrà essere aumentato fino al 15% se l'immobile completamente arredato, diminuito di una percentuale pari al 10% per alloggi situati al piano seminterrato, e per quelli posti oltre il terzo piano senza ascensore;

per gli alloggi situati al piano attico il canone sarà incrementato del 10%;

per la classe energetica subirà un aumento del 5% per classe energetica D, E e F; del 10% per classe energetica A, B e C;

in presenza di interventi documentati Eco bonus subirà un aumento del 5% e in presenza di interventi Sisma bonus l'incremento sarà del 10%.

I sopraindicati aumenti e diminuzioni saranno modulati all'interno di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 1 del DM 16 gennaio 2017.

R

A

9

from

28

the

Pertanto il canone di locazione così determinato potrà essere aumentato solo in caso di durata superiore ai tre anni, rispettivamente del 7%, dell'8% e del 9% per un anno, due anni o tre anni ed oltre di maggiore durata.

In caso di locazione transitoria l'aumento potrà essere del 10%.

PARAMETRI

All'interno delle fasce di oscillazione del canone agevolato vengono individuate tre fasce A, B e C; per l'individuazione della fascia da applicare si terrà conto del numero dei parametri sopra descritti tra i 20 indicati nella successiva scheda di determinazione del canone concordato Allegato

- 1. Posto auto;
- 2. Cortile d'uso comune, area verde o impianto sportivo;
- 3. Cantina:
- 4. Terrazzo o balcone;
- 5. Area verde di pertinenza o giardino;
- 6. Aria condizionata;
- 7. Stabile con impianto ascensore;
- 8. Bagno con finestra o doppi servizi;
- 9. Porta blindata;
- 10. Doppi vetri;
- 11. Stabile con servizio di portierato;
- 12. Stabile o unità immobiliare ultimati o completamente ristrutturati negli ultimi 10 anni;
- 13. Sistema di sicurezza o sistema di allarme;
- 14. Cucina abitabile con finestra;
- 15. Videocitofono o videosorveglianza;
- 16. Antenna centralizzata o impianto satellitare;
- 17. Riscaldamento autonomo;
- 18. Palazzina non superiore a 4 piani;
- 19. Strutture di superamento di barriere architettoniche;
- 20. Terrazzo o locale condominiale ad uso comune.

All	2	,	
All	Z	,	Е

SCHEDA PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE CONCORDA	SCHEDA	A PER LA	DETERMINA	ZIONE DEL	CANONE	CONCORDAT
--------------------------------------------------	--------	----------	-----------	-----------	--------	-----------

CONTRATTO: _	_+2 St	tudenti universitari Transitorio]	
CONDUTTORE:				
			92	
Città:RIETIVian	Piano	Int ScalaIdentificazione catasi	tale:	
Contratto con decorrenza il, registrato il	al a			-
Tutte le informazioni necess	arie per determ	resso l'Agenzia delle Entrate inare il calcolo del canone sono state fornite dalle		
CALCOLO DELLA SUPERFICIE CONVENZIONALE		sale ionite dalle	parti.	
Superficie calpestabile appartamento:	= mg	alf for a fin		
	= mq	<46 (x 1,30 fino a 52,90 mq.) 46-70(x 1,15 fino a 70,00 mq.)	= mq	
	= mq	70-120	= mq = mq	
Box Zona Pregio	= miq	>120 (x 0,85)	= mq	
Box	= mq = mq	x0,80	= mq	
Posto auto o autorimessa comuneZona Pregio	= mq	x 0,50 x 0,50	= mq	_
Posto auto o autorimessa comune	= mq	X0,20	= mq	Doc. Pi
Balconi, terrazze, cantine e simili Superficie scoperta in godimento esclusivo	= mq	x 0,25	= mq = mq	Ω
Sup. verde condominiale (Sup. tot. cond / MM.Tab A)	= mq	x 0,15	= mq	
(Sop. tot. Cond / MM. Tab A)	= mq	x 0,10	= mq	K.
		SUPERFICIS CO. II.		rin
ARATTERISTICHE		SUPERFICIE CONVENZIONAL	LE Mq	
Allaccio rete idrica Allaccio	rete fognante	Erogazione GAS o induzione	Impianto riscaldamento	ipal
Appartamento normale Si No				Цe
			a	cipale -
ARAMETRI				
1 Posto auto				CL
Cortile d'uso comune, area verde o imp	ianto sportivo			മ
Cantina Terrazzo o balcone				Ω Ω
5 Area verde di pertinenza				•
6 Aria condizionata				-
7 Stabile con ascensore				4
8 Bagno con finestra o doppi servizi				1
9 Porta blindata				CO
Doppi vetri				įdo;
Stabile con servizio di portierato Stabile o unità immobiliare ultimati a co				ე
Stabile o unità immobiliare ultimati o co Sistema di sicurezza o sistema di allarm	ompletamente ri	strutturati negl <mark>i ultimi 10 anni</mark>		
Cucina abitabile con finestra	e			Do
15 Videocitofono o videosorveglianza				G.
16 Antenna centralizzata o impianto satelli	tare			Ĕ
17 Riscaldamento autonomo				cument
Stabile non superiore a 4 piani				Ç
	hitettoniche			Ŭ
Strutture di superamento di barriere arch				
Strutture di superamento di barriere arci Terrazzo o locale condominiale ad uso co	omune			
20 Terrazzo o locale condominiale ad uso co		HIN/MAY .	*	
20 Terrazzo o locale condominiale ad uso co	OSCILLAZIONE N	IIN/MAX	×	
Terrazzo o locale condominiale ad uso co	OSCILLAZIONE N	Valore applicato ϵ		
Terrazzo o locale condominiale ad uso co AMETRI n. SUBFASCIA: (inferiore/media/massima) Ammobiliato +% B – Seminterrat	OSCILLAZIONE M	Valore applicato ε C − Senza ascensore −10%	E	
Terrazzo o locale condominiale ad uso co AMETRI n. SUBFASCIA: (inferiore/media/massima) Ammobiliato + % E - Classe energ	OSCILLAZIONE N	Valore applicato ε € C − Senza ascensore −10%		
Terrazzo o locale condominiale ad uso con properties de la condominiale ad uso condominiale ad uso con properties de la condominia del condominia de la condominia de la condominia de la condominia della condom	OSCILLAZIONE M	Valore applicato € C — Senza ascensore −10%		
Terrazzo o locale condominiale ad uso condomin	OSCILLAZIONE N/ 0 -10% letica A/B/C + 10% etica D/E/F + 5%	Valore applicato ε € C − Senza ascensore −10% € F − Interventi Eco Bonus +	5% €	
Terrazzo o locale condominiale ad uso condomin	OSCILLAZIONE N/ 0 -10% letica A/B/C + 10% etica D/E/F + 5% = €	Valore applicato ε € C − Senza ascensore −10% € F − Interventi Eco Bonus +	5% €	
Terrazzo o locale condominiale ad uso condomin	OSCILLAZIONE N/ 0 -10% letica A/B/C + 10% etica D/E/F + 5% = €	Valore applicato ε € C − Senza ascensore −10% € F − Interventi Eco Bonus +	5% €	
Terrazzo o locale condominiale ad uso con propertica de la condominiale ad uso condominiale ad uso con propertica de la condominiale ad uso con propertica de la condominia della condominia de la condominia della co	OSCILLAZIONE N	Valore applicato € €	5% €	
Terrazzo o locale condominiale ad uso con propertica de la condominia della condominia de la condominia della condominia de la condominia della condo	OSCILLAZIONE N	Valore applicato ε € C − Senza ascensore −10% € F − Interventi Eco Bonus +	5% €	
Terrazzo o locale condominiale ad uso co NA	OSCILLAZIONE N	Valore applicato € €	5% €	
Terrazzo o locale condominiale ad uso con propertica de la condominiale ad uso condominiale ad uso con propertica de la condominiale ad uso condominiale ad uso condominiale ad uso con propertica de la condominia del condominia de la condominia de la condominia de la condominia de la condominia del condominia del condominia de la condominia de la condominia del c	OSCILLAZIONE N	Valore applicato € C — Senza ascensore —10% € F — Interventi Eco Bonus + mensili ×12 €	5% €	
Terrazzo o locale condominiale ad uso con propertica de la propertica del propertica de la propertica del propertica d	OSCILLAZIONE N	Valore applicato € €	5% €	

Of

R TO

Hour

All Po

1/1/4

All. 3/A SCHEDA PER LA DETERMINAZIONE DEL CA	NONE CO	NCORDATO E ATTE	CT4710115 D.	
SCHEDA PER LA DETERMINAZIONE DEL CA TERRITORIALE	DEL COM	UNE DI RIETI E DM 1	STAZIONE DI RISPONDE 6 GENNAIO 2017	NZA ALL'ACCORDO
		tudenti universitari		
		L		
LOCATORE:				
CONDUTTORE:				
Città:Via/Piazza	William III		2	
Identificazione catastale:				
Contratto con decorrenza il, registrat	o il	al n presso	l'Agenzia delle Entrate	
Tutte le informazioni necessarie pe	er determi	inare il calcolo del car	none sono state fornite da	alle parti.
CALCOLO DELLA SUPERFICIE CONVENZIONALE				
Superficie calpestabile appartamento:	= mq	<46 (x 1,30 fino a 52,90 m	ng.)	= mq
	= mq	46-70(x 1,15 fino a 70,00 i		= mq
	= mq	70-120	*	= mq
BoxZona Pregio	= mq	>120 (x 0,85) x 0,80		= mq = mq
Box	= mq	x 0,50		=mq O
Posto autooautorimessa comuneZona Pregio Posto auto o autorimessa comune	≃ mq	x 0,50		= mq
Balconi, terrazze, cantine e simili	= mq	X 0,20 x 0,25		= mq ₽
Superficie scoperta in godimento esclusivo	= mq	x 0,15		= mq
Sup. verde condominiale (Sup. tot. cond / MM.Tab A)	= mq	X 0,10		= mq
CARATTERISTICHE		SUPE	RFICIE CONVENZIONALE Mq.	d Lb
	te fognante	Erogazione GAS	o induzione 🗍 💮 Incaia	
	Ž.	a ogazione ario	imple	
Appartamento normale SI NO				1
PARAMETRI				Class
Posto auto				α δ
Cortile d'uso comune, area verde o impia	into sportivo			ŭ
3 Cantina 4 Terrazzo o balcone				9
5 Area verde di pertinenza				4
6 Aria condizionata		- 1		1
7 Stabile con ascensore 8 Bagno con finestra o doppi servizi				Q
Bagno con finestra o doppi servizi Porta blindata				Copia
10 Doppi vetri				გ
Stabile con servizio di portierato				
12 Stabile o unità immobiliare ultimati o con 13 Sistema di sicurezza o sistema di allarme	pletamente	ristrutt <mark>u</mark> rati negli ultimi 10	anni	Documento
Sistema di sicurezza o sistema di allarme Cucina abitabile con finestra			25	in the state of th
15 Videocitofono o videosorveglianza				ne.
16 Antenna centralizzata o impianto satellita	ire			ָּ
17 Riscaldamento autonomo 18 Stabile non superiore a 4 piani				O
Strutture di superamento di barriere archi	tettoniche			
Terrazzo o locale condominiale ad uso cor	nune			
ZONA FASCIA DI OSCILI AZIONE MINI				
ZONA FASCIA DI OSCILLAZIONE MIN, PARAMETRI n. SUBFASCIA: (inferiore/media/massima)		alora applicate s		
A – Ammobiliato +%		alore applicato €	C C	
D – Attico + 10%		€	C – Senza ascensore –10%	€
G – Interventi Sisma Bonus + 10%	Series Wille	+ 10% €	F – Interventi Eco Bonus + 5%	€

 CALCOLO DEL CANONE:

 € MQ/MESE ____ x mq. ___ = € ____

 Durata + ____% = € ______

Transitorio + ____%

Importo canone mensile: €

Importo canone mensile pattuito: € _____

hlan

Ra

En)

W

-le

Tutto ciò premesso l'organizzazione dichiarati, anche ai fini dell'ottenimento di eventuali a	, sotto la propria responsabilità e sulla base degli elemento oggettivi so agevolazioni fiscali.
,	ATTESTA corrispondono a quanto previsto dall'accordo territoriale in epigrafe.
<u>Il Locatore</u>	<u>Il Conduttore</u>
<u>p. prestat</u>	ta assistenza

CONTRATTO:	+2 🔲 🤋	Studenti universitari Transitorio	
OCATORE:			
ONDUTTORE: ittà:Via/Piazza			
dentificazione catastale:	 	STATE CONTROL OF	
ontratto con decorrenza il, registrato il	al n	presso l'Aggazia della Entrata	
		rminare il calcolo del canone sono state fornite dalle parti.	
Superficie calpestabile appartamento:	- ma	Luchia and Garage and and a	20.2
openicie calpestablie appartamento:	= mq	<46 (x 1,30 fino a 52,90 mq.) 46-70(x 1,15 fino a 70,00 mq.)	= mq
	= mq	70-120	= mq = mq
	= mq	>120 (x 0,85)	= mq
BoxZona Pregio	= mq	x 0,80	= mq
ox	= mq	x 0,50	= mq
osto autooautorimessa comuneZona Pregio	= mq	x 0,50	= mq
osto auto o autorimessa comune	= mq	X 0,20	= mq
alconi, terrazze, cantine e simili	= mq	x 0,25	= mq
uperficie scoperta in godimento esclusivo	= mq	x 0,15	= mq
up. verde condominiale (Sup. tot. cond / MM.Tab A)	= mq	x 0,10	= mq
		SUPERFICIE CONVENZIONALE Mg	
Cantina Terrazzo o balcone			
Area verde di pertinenza Aria condizionata Stabile con ascensore Bagno con finestra o doppi servizi Porta blindata Doppi vetri Stabile con servizio di portierato Stabile o unità immobiliare ultimati o co Sistema di sicurezza o sistema di allarn Cucina abitabile con finestra Videocitofono o videosorveglianza Antenna centralizzata o impianto satel Riscaldamento autonomo Stabile non superiore a 4 piani Strutture di superamento di barriere ar	ne Ilitare rchitettoniche		
Aria condizionata Stabile con ascensore Bagno con finestra o doppi servizi Porta blindata Doppi vetri Stabile con servizio di portierato Stabile o unità immobiliare ultimati o c Sistema di sicurezza o sistema di allara Cucina abitabile con finestra Videocitofono o videosorveglianza Antenna centralizzata o impianto satel Riscaldamento autonomo Stabile non superiore a 4 piani	ne Ilitare rchitettoniche		
Aria condizionata Stabile con ascensore Bagno con finestra o doppi servizi Porta blindata Doppi vetri Stabile con servizio di portierato Stabile on servizio di portierato Stabile on unità immobiliare ultimati o co Sistema di sicurezza o sistema di allarm Cucina abitabile con finestra Videocitofono o videosorveglianza Antenna centralizzata o impianto satel Riscaldamento autonomo Stabile non superiore a 4 piani Strutture di superamento di barriere ar Terrazzo o locale condominiale ad uso	ne Ilitare rchitettoniche comune	e /	
Aria condizionata Stabile con ascensore Bagno con finestra o doppi servizi Porta blindata Doppi vetri Stabile con servizio di portierato Stabile ounità immobiliare ultimati o consistema di sicurezza o sistema di allarma Cucina abitabile con finestra Videocitofono o videosorveglianza Antenna centralizzata o impianto satel Riscaldamento autonomo Stabile non superiore a 4 piani Strutture di superamento di barriere ar Terrazzo o locale condominiale ad uso PNA FASCIA DI OSCILLAZIONE M RAMETRI n. SUBFASCIA: (inferiore/media/massima)	ne Ilitare rchitettoniche comune IIN/MAX	e /	·
6 Aría condizionata 7 Stabile con ascensore 8 Bagno con finestra o doppi servizi 9 Porta blindata 10 Doppi vetri 11 Stabile con servizio di portierato 12 Stabile o unità immobiliare ultimati o consistema di allarni 14 Cucina abitabile con finestra 15 Videocitofono o videosorveglianza 16 Antenna centralizzata o impianto satel 17 Riscaldamento autonomo 18 Stabile non superiore a 4 piani 19 Strutture di superamento di barriere ar 19 Terrazzo o locale condominiale ad uso DNA FASCIA DI OSCILLAZIONE M RAMETRI n. SUBFASCIA: (inferiore/media/massima) - Ammobiliato +%	ne llitare rchitettoniche comune IIN/MAX/	e Valore applicato € €	
Aria condizionata Aria condizionata Stabile con ascensore Bagno con finestra o doppi servizi Porta blindata Doppi vetri Stabile con servizio di portierato Stabile o unità immobiliare ultimati o con sistema di allarra Cucina abitabile con finestra Videocitofono o videosorveglianza Antenna centralizzata o impianto satel Riscaldamento autonomo Stabile non superiore a 4 piani Strutture di superamento di barriere ar Terrazzo o locale condominiale ad uso NA	ne Ilitare rchitettoniche comune IIN/MAX	e 	
6 Aria condizionata 7 Stabile con ascensore 8 Bagno con finestra o doppi servizi 9 Porta blindata 10 Doppi vetri 11 Stabile con servizio di portierato 12 Stabile o unità immobiliare ultimati o consistema di allarra 14 Cucina abitabile con finestra 15 Videocitofono o videosorveglianza 16 Antenna centralizzata o impianto satel 17 Riscaldamento autonomo 18 Stabile non superiore a 4 piani 19 Strutture di superamento di barriere ar 19 Terrazzo o locale condominiale ad uso 10 PONA FASCIA DI OSCILLAZIONE MARAMETRI n. SUBFASCIA: (inferiore/media/massima) 10 PARMODILIATIONE MARAMETRI n. SUBFASCIA: (inferiore/media/massima) 10 PARMODILIATIONE MARAMETRI n. SUBFASCIA: (inferiore/media/massima) 11 E Classe en	ne llitare rchitettoniche comune IIN/MAX/	e Valore applicato € €	
6	ne llitare rchitettoniche comune IIN/MAX/	e Valore applicato € €	
6	ne llitare rchitettoniche comune IIN/MAX/	e Valore applicato € €	
6 Aría condizionata 7 Stabile con ascensore 8 Bagno con finestra o doppi servizi 9 Porta blindata 10 Doppi vetri 11 Stabile con servizio di portierato 12 Stabile o unità immobiliare ultimati o consistema di allarri 14 Cucina abitabile con finestra 15 Videocitofono o videosorveglianza 16 Antenna centralizzata o impianto satel 17 Riscaldamento autonomo 18 Stabile non superiore a 4 piani 19 Strutture di superamento di barriere ar 19 Terrazzo o locale condominiale ad uso DNA FASCIA DI OSCILLAZIONE M RAMETRI n. SUBFASCIA: (inferiore/media/massima) Ammobiliato +% ■ B − Seminte	ne llitare rchitettoniche comune IIN/MAX/	e Valore applicato € €	
Aria condizionata Aria condizionata Stabile con ascensore Bagno con finestra o doppi servizi Porta blindata Doppi vetri Stabile con servizio di portierato Stabile con servizio di portierato Stabile on unità immobiliare ultimati o con sistema di allarm Cucina abitabile con finestra Videocitofono o videosorveglianza Antenna centralizzata o impianto satel Riscaldamento autonomo Stabile non superiore a 4 piani Strutture di superamento di barriere ar Terrazzo o locale condominiale ad uso DNA FASCIA DI OSCILLAZIONE M RAMETRI n. SUBFASCIA: (inferiore/media/massima) - Ammobiliato +% - Attico + 10% - Interventi Sisma Bonus + 10% LCOLO DEL CANONE: € MQ/MESE x mq = € ensitorio +% LCOLO DEL CANONE: € MQ/MESE x mq = € ensitorio +%	ne chitettoniche comune MIN/MAX/ errato -10% nergetica A/B	e Valore applicato € €	
Aría condizionata 7	ne chitettoniche comune MIN/MAX/ errato -10% nergetica A/B	e	
Aría condizionata 7	ne chitettoniche comune MIN/MAX/ errato -10% nergetica A/B	e	

Tutto ciò premesso le organizzazioni		
oggettivi sopra dichiarati, anche ai fini dell'ottenimento di e	eventuali agevolazioni fiscali,	, sotto la propria responsabilità e sulla base degli elemento
Che i contenuti economici e normativi del contratta accidente	ATTESTANO	
Che i contenuti economici e normativi del contratto corrispo	ondono a quanto previsto dall'accordo ter	rritoriale in epigrafe.
<u>Il Locatore</u>		
		<u>Il Conduttore</u>
p. prestata assistenza della proprietà		
<u>proprieta</u>		p. prestata assistenza dell'inquilinato
		activities dell'integriniaco

P

A D

form

2 m

2

PA

ALLEGATO "5" al D.M. 30/12/2002 (G.U. n. 85 dell'11/4/2003)

AMMINISTRAZIONE		
Compenso Amministratore	50%	
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile	- 3070	-
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali	L	+
ASCENSORE	1	1
Manutenzione ordinaria e piecole riparazioni	T	T
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti	L	-
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge	L	+
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione	1	-
Tasse annuali per rinnovo licenza d'esercizio	L	-
Ispezioni e collaudi		1
AUTOCLAVE	1	1
Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico etc.)	L	
Manutenzione ordinaria	-	r
Imposte e tasse di impianto	L	F
Forza motrice	1-	-
Ricarico pressione del serbatoio	 	-
Ispezioni, collaudi e lettura contatori	1	-
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI	1	!
Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione	L	
Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione		
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme	L	_
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme	_ L	
nstallazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni	L	
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni		-
nstallazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili	L	
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili		
MPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOI ACQUA	LCIME	N
nstallazione e sostituzione degli impianti	L	•
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti	L	
Annutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario		(
ulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale		(
ettura dei contatori		
cquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua		(
MPIANTI SPORTIVI		
stallazione e manutenzione straordinaria	L	
ddetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari etc.)	<u> </u>	(
onsumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.:terra rossa)		(
MANTOANTINCENDIO	1	_
stallazione e sostituzione dell'impianto	L	-
equisti degli estintori	L	-
anutenzione ordinaria	L	C
carica degli estintori, ispezioni e collaudi		C
IPIANTO TELEVISIVO	<u> </u>	
stallazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato	L	
anutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato		C
RTI COMUNI		_
Atturiona di annali da di		
stituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico unutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico	L	

C AN

687

GAL

	I	T
Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari		
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura		_
Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei caraltati	L	
restriction of marin, continuano, ringuiere		
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, rinohiere di scale e locali gamusi	L	
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni		
Installazione e sostituzione di serrature		
Manutenzione delle arce verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati	<u> L</u>	
tappeti, guide e altro materiale di arredo		1
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contat zerbini, tappeti, guide è altro materiale di arredo.	ori,	-
PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO		
Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti		
Manutenzione ordinaria di payimenti e rivestimenti	L	
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impigati di signatuli.		
Rifacimento di chiavi e serrature		
l'integgiatura di pareti		
Sostituzione di vetri		
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e dell'impianto citofonico e rideocitofonico		
/erniciatura di opere in legno e metallo		į.
Aanutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento		
ORTIERATO	L	_
rattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, compresi contributi previdenziali e assicurativi, controlla per le pulizio.	L	Т
	10%	90
dennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel C.c.n.l		(
lanutenzione ordinaria della guardiola	L10%	
anutenzione straordinaria della guardiola	L10%	C9
ULIZIA	L	1
pese per l'assunzione dell'addetto		
attamento economico dell'addatta commissioni d	L	
		C
ese per il conterimento dell'appalto a ditta		-
cse per le pulizie appaltate a ditta	L	
ateriale per le pulizie		C
quisto e sostituzione macchinari per la pulizia		C
inutenzione ordinaria dei manchinari	L	
nutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia		C
rattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccalta della i		C
rattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie infestazione di bidoni e contenitori di rifinti		0
rattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie infestazione di bidoni e contenitori di rifiuti sa rifiuti o tariffa sostitutiva		C
rattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie infestazione di bidoni e contenitori di rifiuti sa rifiuti o tariffa sostitutiva juisto di bidoni, trespoli e contenitori		C
rattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie infestazione di bidoni e contenitori di rifiuti sa rifiuti o tariffa sostitutiva	L	-

Per le voci non considerate nella presente Tabella, si rinvia alle norme di legge vigenti, agli usi locali nonché agli accordi locali e /o integrativi.

LEGENDA: L = locatore C = conduttore

Mmy

Da

9 PM

100

ON

My

ALL. 4

ALLEGATO A

LOCAZIONE ABITATIVA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

II/La sig./soc. (1) di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2) in persona di
A) l'unità immobiliare posta in
non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
B) una porzione dell'unità immobiliare posta in
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare : b) prestazione energetica: c) sicurezza impianti d) tabelle millesimali: proprietà riscaldamento acqua altre
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo1 (Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di

Articolo 2 (Canone)

A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale tra
e depositato il presso il Comune di
, ovvero dall'accordo integrativo sottoscritto tra(7) in
data, è convenuto in euro, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel
domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero, in n.
rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date:
(4)
Nel caso in cui l'Accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone viene aggiornato
ogni anno nella misura contrattata del, che comunque non può superare il 75% della
variazione Istat ed esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la "cedolare
secca" per la durata dell'opzione. (8)
B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3,
della legge n. 431/1998, è convenuto in euro, importo che il conduttore si
obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario,
ovvero rate eguali anticipate di euro
ciascuna, alle seguenti date
Nel caso in cui nel predetto decreto sia previsto, il canone è aggiornato annualmente nella misura
contrattata del,che comunque non può superare il 75% della variazione Istat ed
esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la "cedolare secca" (8)

Articolo 3

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

Articolo 4

(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, *allegato D* al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'*allegato A*.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente, dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non

Articolo 5

(Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (13)

Articolo 6

(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Articolo 7 (Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.

Articolo 8

(Recesso del conduttore)

E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

Articolo 9

(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue:

Articolo 10 (Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 11 (Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 12

(Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 13

(Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

Articolo 14

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e

conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 15 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/1978 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed all'Accordo definito in sede locale.

Altre ciausole:
Letto, approvato e sottoscritto
, lì,
Il locatore
Il conduttore
A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 4 (Oneri accessori), 6 (Pagamento, risoluzione), 9 (Consegna), 10 (Modifiche e danni), 12 (Impianti), 13 (Accesso), 14 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 15 (Varie) del presente contratto.
Il conduttore

NOTE

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

- (2) L'assistenza è facoltativa.
- (3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
- (4) Cancellare la parte che non interessa.
- (5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.
- (6) La durata minima è di anni tre.
- (7) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).
- (8) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca, è sospesa, per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'applicazione della cedolare secca è sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle
- imposte di bollo e registro, ivi comprese quelle sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto.
- (9) Massimo tre mensilità.
- (10) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro
- (11) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della Legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione, sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

a) spese generali	
b) spese ascensore .	
c) spese riscaldamen	to
d) spese condizionan	nento
7)	

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il

conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fomitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro,	da
corrispondere inrate alle seguenti scadenze:	uu
aleuro	
aleuro	
aleuro	
al, euro, salvo conguaglio.	

- (12) Indicare: mensile, bimestrale, trimestrale, ecc.
- (13) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.

ALLEGATO B

LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

Il/La sig./soc. (1) di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2) in persona di					
A) l'unità immobiliare posta in via					
B) una porzione dell'unità immobiliare posta in					
non ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti. a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare : b) prestazione energetica: c) sicurezza impianti d) tabelle millesimali: proprietà riscaldamento acqua altre					
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.					
Articolo 1 (Durata)					
Il contratto è stipulato per la durata di					
Articolo 2 (Esigenza del locatore/conduttore) (4)					
A) Il locatore/conduttore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l'Allegato B - e dall'Accordo territoriale tra depositato il presso il Comune di presso il					

B) Ai sensi	di quanto prev	risto dall'	art. 2, comm	a 4 del decreto	Ministero	delle inf	rastrutture e
trasporti, ex	art. 4 comma	2 legge	431/98, e d	all'Accordo terri	toriale tra	1	rastrutture c
depositato il	pre	sso il Co:	mune di	, o	vvero dall	l'Accordo	integrativo
sottoscritto ti	ra (7) in	data	le parti	concordano, assi	stite con i	il support	o, quanto al
locatore da	in persona d	i e	quanto al con	duttore da	in person	a di	che la
presente	locazione	ha	natura	transitoria		il	
motivo							
(Il presente p	eriodo non si a	pplica ai d	contratti con d	durata pari o infe	riore ai 30) giorni)	

Articolo 3

(Inadempimento delle modalità di stipula)

Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall'art. 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto dei Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98.

In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 4 (Canone)

A. Il canone di locazione è convenuto in euro, importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero, in n. rate eguali anticipate di euro
B. Nei Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento, il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale depositato il presso il Comune di, ovvero dall'Accordo integrativo (7) sottoscritto tra in data, è convenuto in euro, importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero, in n rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date:
C. Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario ovvero, in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date: (1) periodo C non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 5

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

Articolo 6

(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato B.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. (10)

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro).

Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di euro........... (11), salvo conguaglio.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 7

(Spese di bollo e registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, ove dovuta, dandone comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del Condominio ai sensi dell'art. 13 della legge 431/98.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (12)

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 8

(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto,

ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

Articolo 9

(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi:

Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.

Articolo 10

(Recesso del conduttore)

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 11

(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue:....................../ di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)

Articolo 12

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 13

(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 14

(Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n.192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 15

(Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l'unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

(4) (Il secondo periodo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 16

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e

conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione" Allegato E, al sopracitato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 17 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

Altre clausole

Letto, approvato e sottoscritto
, li
Il locatore
Il conduttore
A mente degli articoli 1341 e 1342, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Esigenza del locatore/conduttore), 3 (Cessazione delle condizioni di transitorietà), 4 (Canone), 5 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 6 (Oneri accessori), 8 (Pagamento, risoluzione), 9 (Uso), 10 (Recesso del conduttore), 11 (Consegna), 12 (Modifiche e danni), 14 (Impianti), 15 (Accesso), 16 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 17 (Varie) del presente contratto.
Il locatore
Il conduttore

NOTE

- (1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
- (2) L'assistenza è facoltativa.
- (3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
- (4) Cancellare la parte che non interessa.
- (5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.
- (6) La durata massima è di mesi diciotto.
- (7) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori)
- (8) Massimo tre mensilità.
- (9) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro.
- (10) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato B - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

a) spese generali	
b) spese ascensore	
c) spese riscaldamento	
d) spese condizionamento	
e)	
f)	
g)	

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva

e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

rer la prima annualita, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro, di	_
corrispondere inrate alle seguenti scadenze:	а
ıleuro	
ıleuro	
ıleuro	
1 euro	
alvo conguaglio.	

- (11) indicare: mensile, bimestrale, trimestrale ecc.
- (12) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.